

Riforma onlus, più tempo per gli statuti

CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Ok definitivo al correttivo
Niente imposta di registro
per il volontariato**

Si aggiunge un altro tassello al puzzle della riforma del terzo settore. Ieri il consiglio dei ministri ha dato l'ok definitivo al decreto correttivo che contiene due novità molto attese dalle quasi 340mila istituzioni del no profit. Da una parte viene assegnato un termine più lungo per l'adeguamento degli statuti: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni

di promozione sociale potranno conformarsi alle norme del nuovo Codice del terzo settore entro agosto 2019 (anziché entro febbraio). Dall'altra, il decreto di riforma reintroduce l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti delle organizzazioni di volontariato.

La riforma del terzo settore dunque fa un ulteriore passo in avanti sebbene non sia ancora approdata a una versione definitiva. A fianco a possibili e probabili nuovi interventi di correzione da parte del governo, bisogna infatti attendere anche le norme di attuazione per dare vita al registro unico.

— a pagina 17

Onlus e volontariato, agevolazioni già nel 2018

TRIBUTI

**Studio del Notariato
sulle norme relative
alle imposte indirette**

Angelo Busani

La materia delle imposte indirette (diverse dall'Iva) applicabili nell'ambito degli enti del Terzo settore (Ets) è illustrata in uno studio (n. 72-2018/T), appena pubblicato dal Consiglio nazionale del notariato, assai utile per fare il punto della situazione nell'intricata normativa, non solo fiscale.

C'è anzitutto da osservare che la disciplina delle imposte indirette applicabile agli enti del terzo settore (l'articolo 82 del decreto legislativo 117/2017, il Codice del Terzo settore, Cts) prevede una deroga: è operativa, dal 1° gennaio 2018, per Odv, Aps e Onlus iscritti nei rispettivi regi-

cede 18 mesi, portati a 24 (cioè, entro il 3 agosto 2019) dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 117/2017.

Va precisato che anche le agevolazioni concernenti operazioni di fusione e scissione, acquisti di immobili destinati all'attività istituzionale e acquisti a titolo gratuito, sono applicabili dal 1° gennaio 2018 a Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che siano iscritte nei relativi registri (secondo lo studio non occorre, per consolidare queste agevolazioni, che Onlus, Odv e Aps ottengano l'iscrizione nell'Rts).

Quando la normativa in materia avrà pieno vigore anche per gli Ets di nuova costituzione non iscritti nei Registri di Onlus, organizzazioni di volontariato e as-

sociazioni di promozione sociale, il panorama agevolativo consisterà nei seguenti vantaggi (applicabili a tutti gli Ets, comprese le coop sociali ed escluse le altre imprese sociali organizzate in forma societaria):

- all'atto costitutivo e al relativo apporto di patrimonio all'Ets, si

renderà applicabile l'imposta di registro in misura fissa;

- pure l'apporto di patrimonio (mobiliare e immobiliare) a favore di un Ets già costituito beneficerà dell'imposta di registro in misura fissa;
- l'importo fisso dell'imposta di registro è disposto altresì per gli atti di modifica statutaria e per operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Quanto agli acquisti di immobili (la normativa in questione si applica a tutti gli Ets e, quindi, anche alle imprese sociali che hanno forma societaria):

- quelli a titolo oneroso beneficiano delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura

fissa, ma a condizione che si tratti di immobili destinati all'utilizzo diretto dell'Ets;

- quelli a titolo gratuito (eredità,

stri anche prima dell'entrata in vigore del Registro del Terzo settore (Rts), nel quale gli Ets dovranno iscriversi. Per l'operatività del registro, la legge con-



legati, donazioni) beneficiano dell'esenzione da imposta di successione e donazione (per lo studio, in questo caso non occorre la destinazione all'utilizzo diretto dell'Ets, ma può trattarsi anche di beni tenuti a disposizione o messi a reddito).

Infine, con riguardo agli atti di modifica statutaria che gli enti non profit attualmente esistenti devono porre in essere per confezionare statuti in linea con la normativa, al fine di ottenere l'iscrizione all'Rts, ne è disposta l'esenzione da imposta di registro (restando fermo tuttavia l'obbligo della loro registrazione).

Per beneficiare di questa esenzione occorre provvedere alle occorrenti modifiche statutarie entro 18, ora 24 mesi (e cioè entro il 3 agosto 2019) dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

1. Cosa sono gli Ets

Enti senza fine di lucro che svolgono attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale iscritti nel Rts

2. Quando si applicano le agevolazioni

A tutti gli Ets, comprese le coop sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria

3. Entrata in vigore

Le agevolazioni sono già in vigore per Odv, Aps e Onlus iscritti nei rispettivi registri

4. Atti di adeguamento

C'è l'obbligo di registrazione ma con esenzione da imposta di registro. Questi atti devono essere stipulati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Cts